Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 9 OTTOBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale; 50 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale « A.N.A.S. »; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie speciale « A.N.A.S. »; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale; 8 % serie ordinaria trentennale; 9 % serie ordinaria trentennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 1° ottobre 1979.

(8633)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **1107.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 371 (ex 349), relativo alle tasse dovute dagli iscritti alla scuola di paleografia e filologia musicale è integrato con il seguente comma:

« In aggiunta alle tasse di cui sopra, gli studenti sono inoltre tenuti al pagamento dei contributi il cui importo sarà fissato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Pavia ».

Dopo l'art. 372 è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla creazione dell'istituto di paleografia musicale.

Art. 373. — Alla scuola è annesso l'istituto di paleografia musicale a cui fanno capo gli insegnamenti di: storia della teoria musicale classica; storia della musica medioevale e rinascimentale; teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo; teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento; paleografia latina; storia della poesia per musica nel Medioevo; euristica ed istituzioni medioevali; storia degli strumenti musicali; storie delle miniature nel manoscritto; bibliologia e storia della tradizione manoscritta; paleografia musi-

cale bizantina; interpretazione delle fonti musicali; storia della musica moderna; storia della teoria musicale medioevale e rinascimentale; metodologia della teoria musicale medioevale e rinascimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1979
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979, n. **487**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la seguente: n. 59 laurea in musicologia. Tale laurea potrà essere rilasciata dalla scuola di paleografia e filologia musicale, annessa all'Università degli studi di Pavia.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli da 359 a 372 contenenti le norme relative all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali in paleografia e filologia musicale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Statuto della scuola di paleografia e filologia musicale
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 359. — La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica, tecnica e professionale a coloro che intendono conoscere e interpretare direttamente le fonti musicali, specializzarsi nella storia della musica, prepararsi all'insegnamento di materie musicali ed affini nelle scuole medie di ogni ordine e grado e nei conservatori di musica, e dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi pubblici e privati. La scuola di paleografia e filologia musicale conferisce la laurea in musicologia ed il diploma di paleografia e filologia musicale.

Art. 360. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo dell'Università di Pavia, eletto ogni tre anni dal consiglio della scuola di cui al successivo articolo.

Art. 361. — Il consiglio della scuola è costituito a norma delle vigenti disposizioni di legge che regolano la composizione degli organi universitari.

Art. 362. — Alla scuola di paleografia e filologia musicale possono iscriversi coloro che sono muniti di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

Art. 363. — Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati.

Art. 364. — Otterranno la firma di frequenza gli iscritti che avranno presenziato almeno ai due terzi delle lezioni. La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività scolastica, spetta al direttore della scuola, mentre la frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 365. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Per essere ammessi agli esami speciali, gli iscritti dovranno aver ottenuto le relative firme di frequenza alle lezioni.

Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno aver superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola. Dovranno inoltre essere pagate tutte le tasse, soprattasse e contributi. La commissione per l'esame di laurea è composta di undici membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola, mentre la commissione per l'esame di diploma in paleografia e filologia musicale è composta di sette membri analogamente scelti. L'esame di laurea e l'esame di diploma consistono in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, scelta fra le materie di insegnamento della scuola, e sopra una tesi orale da scegliersi obbligatoriamente fra le materie letterarie se la dissertazione scritta verte su argomenti musicali, e fra quelle musicali se la dissertazione verte su argomenti letterari. I titoli della dissertazione di laurea o di diploma e della tesi orale dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Università almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 366. — Limitatamente al corso di diploma in paleografia e filologia musicale, data la particolare finalità dei singoli insegnamenti, anche coloro che sono

già muniti di laurea e che abbiano sostenuto esami speciali in materie affini a quelle elencate nel piano degli studi della scuola, dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione. A coloro che sono già provvisti di laurea in lettere o materie letterarie, il diploma di cui sopra è equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento post-universitari.

Art. 367. — Il corso per il conseguimento della laurea in musicologia ha la durata di quattro anni. Le materie fondamentali di insegnamento sono le seguenti:

1) storia della musica greca e romana;
2) storia della musica medioevale;
3) storia degli strumenti musicali;
4) teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;
5) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;
6) storia della musica rinascimentale;
7) storia della musica moderna e contemporanea (biennale);
8) esegesi delle fonti musicali;
9) letteratura italiana;
10) storia della poesia per musica;
11) letteratura latina;
12) paleografia latina;
13) storia dell'arte;
14) storia.

Sono materie complementari:

1) grammatica storica della musica;
2) storia del teatro;
3) critica ed estetica musicale;
4) etnomusicologia;
5) acustica musicale;
6) storia del cinema;
7) semiografia della musica moderna;
8) storia della danza e della musica per danza;
9) storia delle liturgie;
10) storia della prassi esecutiva musicale;
11) esercitazioni strumentali e corali;
12) storia e critica del testo musicale;
13) organologia musicale moderna;
14) teoria e storia delle forme poetiche, metriche e ritmiche;
15) istituzioni di regia teatrale;
16) letteratura greca;
17) lingua e letteratura francese;
18) lingua e letteratura inglese;
19) lingua e letteratura tedesca;
20) storia della filosofia;
21) filologia mediolatina e romanza;
22) paleografia greca;
23) fonetica sperimentale;
24) semiologia;
25) codicologia;
26) bibliografia generale e biblioteconomia;
27) estetica;
28) una qualunque delle discipline proprie dei corsi per i diplomi di paleografia e filologia musicale e di storia e didattica della musica, di cui ai successivi articoli 362 e 363.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sette da lui scelti fra i complementari. Ai laureati compete il titolo di dottore in musicologia.

Gli studenti sprovvisti di diploma di composizione o di organo e composizione organistica o di polifonia vocale rilasciati da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato sono inoltre tenuti a frequentare seminari organizzati dalla scuola di armonia e contrappunto e a sostenere il relativo esame. Il consiglio della scuola delibererà, caso per caso, se tale corso dovrà essere annuale, biennale, triennale o quadriennale.

Ordine degli studi consigliato dalla scuola:

1° *Anno*:
storia della musica greca e romana;
storia della musica medievale;
storia degli strumenti musicali;
letteratura italiana;
storia;
due materie a scelta.

2° *Anno*:
teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;
storia della musica rinascimentale;
letteratura latina;
storia della poesia per musica;
teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;
paleografia latina;
un insegnamento a scelta.

3° *Anno*:
storia della musica moderna e contemporanea (I);
esegesi delle fonti musicali;
storia dell'arte;
due insegnamenti a scelta.

4° *Anno*:
storia della musica moderna e contemporanea (II);
due insegnamenti a scelta.

Art. 368. — A coloro che hanno seguito e concluso il piano di studi, sarà rilasciato il diploma di laurea in musicologia.

Art. 369. — Il corso per il conseguimento del diploma di paleografia e filologia musicale ha la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) storia della teoria musicale classica;
2) storia della musica medievale e rinascimentale;
3) teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (biennale);
4) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (biennale);
5) paleografia latina;
6) storia della poesia per musica nel Medioevo (biennale);
7) euristica e istituzioni medievali;
8) storia degli strumenti musicali;
9) interpretazione delle fonti musicali;
10) bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
11) paleografia musicale bizantina;
12) e 13) due insegnamenti complementari.

Sono materie complementari:

1) storia e critica del testo musicale;
2) storia della musica moderna;
3) storia e tecnica della musica contemporanea;
4) semiografia della musica moderna;
5) storia dell'estetica;
6) storia della teoria musicale medievale e rinascimentale;

7) storia della teoria musicale moderna;

8) storia della miniatura del manoscritto;

9) storia delle forme metriche e ritmiche;

10) storia del teatro;

11) storia delle liturgie;

12) semiologia della musica;

13) uno qualsiasi degli insegnamenti impartiti nel corso di laurea o nel corso di diploma di storia e didattica della musica.

Gli studenti sprovvisti di diploma rilasciato da un conservatorio di musica sono inoltre tenuti a frequentare appositi corsi di preparazione specifica musicale impartiti dalla scuola e a superare il relativo esame. Inoltre il consiglio della scuola stabilisce caso per caso se dovrà essere sostenuto anche un esame di lingua latina, tenuto conto del pregresso curriculum scolastico dello studente. A coloro che hanno seguito e concluso il piano di studi del presente art. 369, sarà rilasciato il diploma di paleografia e filologia musicale.

Art. 370. — La scuola organizza anche un corso speciale di insegnamento ad indirizzo storico-didattico, al quale sono altresì ammessi coloro che sono muniti di un diploma rilasciato da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato, o di qualsiasi diploma di scuola media superiore. Le materie di insegnamento di questo corso speciale sono le seguenti:

1) metodologia ed esercitazioni di didattica musicale;

2) storia della musica medievale e rinascimentale;

3) teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (biennale);

4) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (biennale);

5) paleografia latina;

6) storia della poesia per musica nel Medioevo (biennale);

7) storia medioevale;

8) storia degli strumenti musicali;

9) interpretazione delle fonti musicali;

10) bibliologia e biblioteconomia;

11) storia della musica greca e romana;

12) e 13) due materie complementari.

Sono materie complementari:

1) pedagogia;

2) storia della musica moderna;

3) storia e tecnica della musica contemporanea;

4) semiografia della musica moderna;

5) storia dell'estetica;

6) storia della teoria musicale medioevale e rinascimentale;

7) storia della teoria musicale moderna;

8) storia dell'arte;

9) acustica musicale;

10) storia del teatro;

11) storia del cinema;

12) storia delle forme metriche e ritmiche;

13) etnomusicologia;

14) semiologia della musica;

15) uno qualsiasi degli insegnamenti impartiti nel corso di laurea o nel corso di diploma in paleografia e filologia musicale.

Gli studenti sprovvisti di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale sono inoltre tenuti a frequentare appositi corsi di cultura generale impartiti dalla scuola e a superare i relativi esami, consistenti in una prova scritta di italiano e in una versione in italiano di un brano latino: la prova orale verterà sulle linee fondamentali della storia letteraria e della storia civile italiana. A coloro che hanno seguito e compiuto il piano di studi di questo corso speciale secondo le norme del precedente art. 365 sarà rilasciato un diploma di specializzazione nella storia e nella didattica della musica.

Art. 371. — Ordine degli studi consigliato dalla scuola.

CORSO PER IL DIPLOMA DI PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE

1° *Anno*:

storia della teoria musicale classica;

storia della musica medievale e rinascimentale;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (I);

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (I);

paleografia latina;

storia della poesia per musica nel Medioevo (I);

curistica e istituzioni medievali;

storia degli strumenti musicali;

un insegnamento complementare.

2° *Anno*:

interpretazione delle fonti musicali;

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;

paleografia musicale bizantina;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (II);

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (II);

storia della poesia per musica nel Medioevo (II);

un insegnamento complementare.

CORSO SPECIALE STORICO-DIDATTICO

1° *Anno*:

storia della musica greca e romana;

storia della musica medievale e rinascimentale;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (I);

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (I);

paleografia latina;

storia della poesia per musica nel Medioevo (I);

storia medievale;

storia degli strumenti musicali;

un insegnamento complementare.

2° *Anno*:

metodologia ed esercitazioni di didattica musicale;

interpretazione delle fonti musicali;

bibliologia e biblioteconomia;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo (II);

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento (II);
storia della poesia per musica nel Medioevo (II);
una materia complementare.

I corsi biennali comportano un unico esame alla fine del biennio. Solo i corsi di storia della poesia per musica nel Medioevo e di teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo possono essere scissi in due esami annuali. La facoltà di scindere in due prove annuali l'esame di teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo è limitata agli studenti che sosterranno la prova nelle sessioni di esame relative all'anno in cui sono iscritti.

Art. 372. — L'importo delle tasse a cui sono tenuti gli allievi è il seguente:

tassa di immatricolazione . . . . . . L. 5.000
tassa annuale di iscrizione . . . . . . » 18.000
tassa di diploma . . . . » 6.000
soprattassa annuale per esami di profitto . . . . » 7.000
soprattassa per esami di diploma . . . » 3.000

La tassa annuale per gli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione nella qualità di studenti è di lire 5.000 per i primi due anni fuori corso ed aumenta del 30% di detta somma per ogni anno successivo.

Contributo suppletivo per gli studenti appartenenti a famiglia con reddito annuo superiore a L. 3.000.000 (a favore dell'opera universitaria): L. 5.400.

Art. 373. — Tutti gli studenti già iscritti alla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Parma possono iscriversi alla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia, purché siano muniti di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. Coloro che fossero sprovvisti di tale diploma saranno ammessi al corso speciale a indirizzo storico-didattico.

Art. 374. — Coloro che sono muniti di diploma di paleografia musicale o di diploma di paleografia e filologia musicale rilasciato dalle Università di Parma e di Pavia, sono ammessi al terzo anno di corso per la laurea in musicologia, purché siano muniti del titolo di studio prescritto per l'iscrizione al corso di laurea medesimo. Coloro che, oltre al diploma di cui sopra, sono anche muniti del certificato di frequenza al corso di filologia musicale moderna tenuto dalla scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Parma nell'anno accademico 1970-71, sono ammessi al quarto anno di corso per la laurea in musicologia, sempre che siano muniti del prescritto titolo di studio per l'iscrizione al corso di laurea medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1979
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI
22 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglia della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. C trale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubbl 11 agosto 1976, con il quale la S.p.a. Centrale, compag di assicurazioni, con sede in Roma, è stata posta in lic dazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 tobre 1976, con il quale è stato costituito il comit di sorveglianza della predetta liquidazione e il sig Giancarlo Baldriga ne è stato nominato membro;

Vista la lettera in data 9 aprile 1979, con la qual suddetto sig. Giancarlo Baldriga ha presentato le dir sioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua so tuzione;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del co mercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'avv. Gianfranco Melucco è nominato membro comitato di sorveglianza della liquidazione coatta ministrativa della S.p.a. Centrale in sostituzione sig. Giancarlo Baldriga.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazz Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

PERTINI

NICOLAZZ

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1979
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 184

(8656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBL
22 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglia della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. lumbia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubb 11 agosto 1976, con il quale la S.p.a. Columbia, con gnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Ro è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 tobre 1976, con il quale è stato costituito il comi di sorveglianza della predetta liquidazione e il sig Giancarlo Baldriga ne è stato nominato membro;

Vista la lettera in data 9 aprile 1979, con la qual suddetto sig. Giancarlo Baldriga ha presentato le di sioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua s tuzione;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del c mercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'avv. Gianfranco Melucco è nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Columbia in sostituzione del sig. Giancarlo Baldriga.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

PERTINI

NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1979
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 185

(8657)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979.

Costituzione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini e collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse, modificato con leggi 5 gennaio 1955, n. 15 e 21 ottobre 1957, n. 1027, nonché il relativo regolamento approvato con proprio decreto 5 aprile 1950, n. 221, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360;

Considerato che, a termini dell'art. 17 dell'anzidetto decreto legislativo n. 233, occorre provvedere al rinnovo della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per scaduto quadriennio;

Viste le designazioni all'uopo formulate dai competenti organi;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è, per il quadriennio 1° giugno 1979-31 maggio 1983, costituita come appresso:

Presidente:

Torregrossa prof. dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Frascione dott. Emidio, direttore generale degli ospedali, componente del Consiglio superiore di sanità;

Camera dott. Andrea, direttore generale dei servizi di medicina sociale.

Oltre ai suindicati componenti, fanno parte della commissione:

a) *per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi*:

Marletta prof. Mario, dirigente generale medico;

Condorelli prof. Augusto; Garraffa dott. Giuseppe; Micale dott. Giuseppe; Pacifico dott. Carlo; Testa dott. Guido, componenti effettivi; Ciarfaglini dott. Luigi; Floridia dott. Biagio; Vinci dott. Francesco, componenti supplenti, designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici;

b) *per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari*:

Mattioli dott. Angelo, dirigente superiore veterinario;

Pepe dott. Michele; Rognoni dott. Antonio; Spinelli dott. Giampiero; Rambelli dott. Antonio; Spaziani dottor Saverio, componenti effettivi; Di Nardo dott. Francesco; Castiglione dott. Costantino; Di Bella dott. Porfirio, componenti supplenti, designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;

c) *per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti*:

Amato prof. Francesco, dirigente superiore farmacista;

Cauvin dott. Giorgio; Augello dott. Giacomo; Sala dott. Bernardino; D'Amato dott. Carmelo; Izzo dott. Salvatore, componenti effettivi; Simon dott. Vincenzo; Berti dott. Domenico; Pedemonte dott. Carlo, componenti supplenti, designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani;

d) *per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche*:

Vetere prof. Carlo, dirigente generale medico;

Comitini Berta; Ercolani Vera; Ludovici Carmina; Martinucci Giuseppina; Palma Vincenza, componenti effettivi; Bai Lucia; Tagliabue Maria; Trincia Lucia, componenti supplenti, designati dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche;

e) *per l'esame degli affari concernenti la professione delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia*:

Polizzi prof. Francesco, dirigente superiore medico;

De Camillis Itala; De Cristofaro suor Maria Laura; Brignone Rosetta; Zearo Paola; Biondo Olivieri Anna Maria, componenti effettivi; Rizzello suor Franca; Antico Ranaudo Pasqua Rosa; Gaviglio Sterbini Laura, componenti supplenti, designati dalla Federazione nazionale dei collegi infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

f) *per l'esame degli affari concernenti l'arte ausiliaria dei tecnici di radiologia medica*:

Proja prof. Marcello, dirigente superiore medico;

Dau Pietro; Gorra Daniele; Zoncada Renato; Del Bene Lorenzo; Scian Bruno, componenti effettivi; Carenzi Luigi; Bertelli Carlo; Mercadante Tommaso, componenti supplenti, designati dalla Federazione nazionale dei collegi dei tecnici di radiologia medica.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente sarà sostituito dal componente dott. Emidio Frascione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1979

PERTINI

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 315

(8636)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Veneta Vita, con sede in Padova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonché di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le opzioni e le condizioni di polizza sottoelencate, presentate dalla società per azioni Veneta vita, con sede in Padova;

tariffa N 6/I.C.A., relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 12/I.C.A. (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza, (per importi di rendita iniziale non inferiori a L. 480.000);

tariffa T 5 relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T 5/2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T 6, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T6/2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T 6/c.c., relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 6 D - 6 D c.c.d., relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi e la corresponsione anticipata del capitale assicurato in caso di morte;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita adeguabile in un capitale, pari al cumulo dei premi versati, e in una rendita adeguabile di minore importo;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, con controassicurazione;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista, a premio annuo, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e l'anticipata liquidazione del capitale assicurato per il caso di morte, in caso di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 2 agosto 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(8324)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi, in Battipaglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979 e 20 giugno 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8660)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1979.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento predetto;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 2 aprile 1978;

Visti i propri successivi decreti regolarmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con i quali sono state più volte rinviate dette elezioni;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1979, con il quale dette elezioni sono state ulteriormente rinviate al 18 novembre 1979;

Viste le « terne » a suo tempo espresse dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 1977;

Considerata l'opportunità di predisporre un provvedimento aggiornato che racchiuda in un unico atto tutte le sostituzioni e le rettifiche già deliberate con singoli atti;

Decreta:

Per le elezioni fissate per il 18 novembre 1979 le circoscrizioni elettorali nonchè la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali, con le relative sedi, sono determinate come segue.

Art. 1.

La commissione elettorale centrale, con sede in Roma, via del Collegio Romano, 27, è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Schiavo dott. Renato, consigliere di Stato.

Membri:

Brancaforte dott. Renato, Ungarelli Gengarelli Elvira, Buonocore dott. Maurizio, Costa dott. Francesco, Miano dott. Ugo, Natoli dott. Giovanni.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali e le commissioni elettorali circoscrizionali sono costituite come appresso e nelle sedi indicate:

ABRUZZO

L'Aquila - Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici - Castello cinquecentesco.

Presidente:

Tournon dott. Paolo.

Membri:

Bartolini Lucia, Basile Domenico, Del Grande Antonio, Lupi Sandro, Manzi Giuliano, Paolucci Giovanni.

BASILICATA

Potenza - Soprintendenza archeologica, via Livorno, palazzo Brianza, parco Aurora.

Presidente:

Salvati dott. Catello.

Membri:

Capitanio Giuseppe, Margarella Paolo, Moles Paolo Gerardo, Nenni Mario, Santagata Giuseppe, Sassano Raffaele.

CALABRIA

Cosenza - Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e storici, via Montesano, 22.

Presidente:

Coppola dott. Domenico.

Membri:

Bova Salvatore, Bruno Giuseppe, Dodaro Clara Cocciniglia, Montoro Italo, Noceti Luigi, Samà Francesco.

CAMPANIA

Napoli - Biblioteca nazionale, via V. Emanuele.

Presidente:

Grillo dott. Aldo.

Membri:

Cipolletta Michele, D'Amore Luigi, Formicola Ciro, Levi Leopoldo, Ragozzino Angelo, Santoro Giovanni.

EMILIA-ROMAGNA

Bologna - Biblioteca universitaria, via Zamboni, 35.

Presidente:

Calvani dott. Angelo.

Membri:

Bonfiglioli Maura Losi, Brucato Calogero, Franchi Gianfranco, Frattarolo Livia, Giorgi Francesco, Marzocchi Carlo.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Trieste - Soprintendenza beni ambientali, archeologici, artistici e storici, piazza della Libertà, 7.

Presidente:

Degani dott. Alessandro.

Membri:

Anselmi Demetrio, Pettarini Lucio, Oricchio Giancarlo, Siano Luigi, Valetti Rosetta, Ventura Francesco.

LAZIO

Roma - Soprintendenza beni artistici e storici, via del Plebiscito, 118.

Presidente:

Brugnoli dott.ssa Maria Vittoria Pace.

Membri:

Botti Federico, Chiappini Mario, Cortini Allemand Vittoria, Di Cesare Nadia, Franchini Antonio, Serrai Alfredo.

LIGURIA

Genova - Soprintendenza archeologica, via Balbi, 10.

Presidente:

Bermond dott.ssa Giovanna.

Membri:

Andreacchio Antonio, Bellezza Anna Maria, Bertagni Pietro, Bonduà Eugenio, Coilladu Giorgio, Di Pietro Giovanni.

LOMBARDIA

Milano - Soprintendenza beni artistici e storici, via Brera, 28.

Presidente:

Scarfì dott.ssa Maria Bianca.

Membri:

Amari Pietro, Binaghi Olivari Maria Teresa, Fiorina Ugo, Pezzano Angelo, Santorsola Francesco, Villani Francesco.

MARCHE

Ancona - Soprintendenza archeologica, piazza del Senato, 2.

Presidente:

Mercando dott.ssa Liliana.

Membri:

Bolognini Umberto, Fanesi Gloria Maria, Giustini Carlo, Michelini Ugo, Sanpaolesi Idreno, Tomassetti Guido.

MOLISE

Campobasso - Soprintendenza beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, via Prosdocimo Rotondo, 8.

Presidente:

D'Agostino dott. Bruno.

Membri:

Camperchioli Vincenzo, Pedacchia Franca, De Benedettis Renata, Nobile Pierluigi, Palladino Antonio, Pistone Laura Gabriella.

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Torino - Soprintendenza beni ambientali e archeologici, piazza S. Giovanni, 2.

Presidente:

Curto dott. Silvio.

Membri:

Airola Giovanni, Balbi Carla, Frattarolo Raffaele, Gentile Guido, Giaccaria Angelo, Pesolillo Giorgio.

PUGLIA

Bari - Soprintendenza beni ambientali, archeologici, artistici e storici, via Don Minzoni, castello Svevo.

Presidente:

Mola dott. Riccardo.

Membri:

Baldassare Michele, Colonna Alfonso, Di Pierro Francesco, D'Onghia Silvio, Licinio Giuseppe, Poli Lidia Antonietta.

SARDEGNA

Cagliari - Archivio di Stato, via Gallura, 2.

Presidente:

Olla Repetto dott.ssa Gabriella.

Membri:

Bolla Giovanni, Contu Costa Raimonda, Gaglioti Maria, Lai Francesco, Murgia Salvatore, Pes Mario.

SICILIA

Palermo - Soprintendenza archivistica, corso Vittorio Emanuele, 31.

Presidente:

Giuffrida dott. Romualdo.

Membri:

Burbarella Grazia, Graditi Salvatore, Lamendola Salvatore, Mercurio Francesco, Ragusa Costanza Rosa, Tamburello Ines.

TOSCANA

Firenze - Soprintendenza archeologica, via della Pergola, 65.

Presidente:

Panzini dott. Giuseppe.

Membri:

Arrighi Fernando, Mazza Cano Antonio, Romanelli Enzo, Sassu Pasquale, Signorini Ornella, Talocchini Anna.

UMBRIA

Perugia - Archivio di Stato, piazza G. Bruno, 10.

Presidente:

Feruglio dott.ssa Anna.

Membri:

Comez Giorgio, Palombaro Fabio, Ricci Francesco, Valentino Domenico, Volpi Ilario, Zazzerini Clara.

VENETO - TRENTINO-ALTO ADIGE

Venezia - Soprintendenza beni ambientali e architettonici - Palazzo Ducale.

Presidente:

Padoan dott. Renato.

Membri:

Bettella Mario, Bisotto Franca, Nascimben Danila, Piana Mario, Selmi Paolo, Zanchetta Agostino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ARIOSTO

(8635)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2025/79 della commissione, del 17 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2026/79 della commissione, del 17 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2027/79 della commissione, del 17 settembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2028/79 della commissione, del 17 settembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2029/79 della commissione, del 17 settembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), ecc, della voce doganale 83.01, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2030/79 della commissione, del 17 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 234 *del* 18 *settembre* 1979.

(220/C)

Regolamento (CEE) n. 2031/79 della commissione, del 18 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2032/79 della commissione, del 18 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2033/79 della commissione, del 18 settembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2034/79 della commissione, del 18 settembre 1979, relativo alla concessione della restituzione a taluni prodotti lattiero-caseari contenenti siero di latte e/o lattosio addizionati.

Regolamento (CEE) n. 2035/79 della commissione, del 18 settembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2696/77, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 04.05 B II, 11.04 ex B I e C I, 25.01 A II a) e ex 35.02 A I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2036/79 della commissione, del 18 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2037/79 della commissione, del 18 settembre 1979, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo R I.

Regolamento (CEE) n. 2038/79 della commissione, del 18 settembre 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

***Pubblicati nel n.* L 235 *del* 19 *settembre* 1979.**

(221/C)

Regolamento (CEE) n. 2039/79 della commissione, del 19 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2040/79 della commissione, del 19 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2041/79 della commissione, del 19 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2042/79 della commissione, del 19 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2043/79 della commissione, del 19 settembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2044/79 della commissione, del 18 settembre 1979, che fissa i valori medi forfettari applicabili per la determinazione del valore in dogana degli agrumi durante i periodi iniziali della campagna d'importazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 2045/79 della commissione, del 19 settembre 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2046/79 della commissione, del 19 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 236 *del* 20 *settembre* 1979.

(222/C)

Regolamento (CEE) n. 2047/79 del Consiglio, del 18 settembre 1979, che modifica, per quanto riguarda il marco tedesco e le monete dei Paesi del Benelux, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 2048/79 della commissione, del 20 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2049/79 della commissione, del 20 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2050/79 della commissione, del 20 settembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2051/79 della commissione, del 20 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2052/79 della commissione, del 20 settembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2053/79 della commissione, del 20 settembre 1979, che fissa, per il quarto trimestre 1979, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 2054/79 della commissione, del 20 settembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1979.

Regolamento (CEE) n. 2055/79 della commissione, del 20 settembre 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2056/79 della commissione, del 20 settembre 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2057/79 della commissione, del 20 settembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

***Pubblicati nel n.* L 237 *del* 21 *settembre* 1979.**

(223/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Nona estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 12 novembre 1979, avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla nona estrazione delle cartelle 7 % di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1980, ventitre cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per il capitale nominale complessivo di L. 23.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8678)

Quinta estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 12 novembre 1979, avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quinta estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1980, venti cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 20.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8679)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto universitario orientale di Napoli ad accettare parte di un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli 21 agosto 1979, n. 104070/1.27.5., l'Istituto universitario orientale di Napoli è stato autorizzato ad accettare la quota di 2/3 (due terzi) dell'eredità del defunto Scognamiglio Pasquale, da destinare a borse di studio.

(8488)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Varese

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 19 luglio 1979, n. 25230: comune di Varese.

(8332)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta dell'8 maggio 1979;

Vista la deliberazione n. 15, allegata al verbale n. 45 del 15 giugno 1979, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti ventidue posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

a) un posto al laboratorio di biologia cellulare e immunologia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

b) un posto al laboratorio di chimica del farmaco.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche;

c) tre posti al laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) un posto al laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali o matematica o fisica;

e) un posto al laboratorio di farmacologia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

f) un posto al laboratorio di igiene del lavoro.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

g) un posto al laboratorio di igiene del territorio.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o chimica industriale o scienze biologiche;

h) tre posti al laboratorio di malattie batteriche e virali.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

i) due posti al laboratorio di parassitologia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naturali;

l) un posto al laboratorio di parassitologia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naturali;

m) un posto al laboratorio di radiazioni.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica o scienze biologiche;

n) un posto al laboratorio di radiazioni.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica;

o) un posto al laboratorio di tecnologie biomediche.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica o ingegneria elettronica;

p) un posto al laboratorio di veterinaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria e abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario;

q) un posto al servizio biologico.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o scienze agrarie o scienza delle preparazioni alimentari;

r) un posto al servizio stabulario.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria;

s) un posto all'ufficio tecnico.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile-sezione edile o ingegneria elettrotecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea: quello richiesto per il gruppo di posti per il quale si intende concorrere ed indicato nel precedente art. 1.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena, 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo numero telefonico;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non viene indicato il gruppo di posti per il quale si intende concorrere.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

Cat. I - pubblicazioni scientifiche fino a punti 2,50;

Cat. II - altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice) fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE E IMMUNOLOGIA.

Prove scritte:

1ª) immunologia;

2ª) patologia generale dell'infiammazione e delle malattie infettive;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di immunologia e di istologia patologica.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

b) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI CHIMICA DEL FARMACO.

Prove scritte:

1ª) chimica analitica;

2ª) chimica farmaceutica;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: separazione e identificazione di almeno due sostanze organiche di interesse farmaceutico.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

c) PER I TRE POSTI MESSI A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA.

Prove scritte:

1ª) metodologia epidemiologica;

2ª) epidemiologia descrittiva e/o sperimentale;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: metodi e strumenti per la raccolta e analisi di dati di carattere sanitario.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

d) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA.

Prove scritte:

1ª) informatica applicata al settore sanitario; metodologie di statistica descrittiva;

2ª) metodi e strumenti di analisi statistica e raccolta di dati nel campo della sanità;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: utilizzazione della strumentazione e metodologie inerenti alle materie delle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

e) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI FARMACOLOGIA.

Prove scritte:

1ª) fisiofarmacologia;

2ª) farmacologia speciale;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: valutazione dell'effetto farmacologico di una sostanza, in vivo o in vitro.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

f) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI IGIENE DEL LAVORO.

Prove scritte:

1ª) tossicologia industriale;

2ª) indicatori biologici per le valutazioni di rischio;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

g) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI IGIENE DEL TERRITORIO.

Prove scritte:

1ª) inquinamento chimico dell'ambiente;

2ª) metodi analitici per la determinazione degli inquinanti ambientali;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di analisi chimica o fisico-chimica.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

h) PER I TRE POSTI MESSI A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI MALATTIE BATTERICHE E VIRALI.

Prove scritte:

1ª) virologia generale;

2ª) virologia medica;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di colture di cellule e di diagnostica virologica.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

i) PER I DUE POSTI MESSI A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI PARASSITOLOGIA.

Prove scritte:

1ª) parassitologia generale;

2ª) malattie da elminti nell'uomo;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

l) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI PARASSITOLOGIA.

Prove scritte:

1ª) parassitologia generale;

2ª) malattie da protozoi nell'uomo;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

m) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI RADIAZIONI.

Prove scritte:

1ª) interazioni delle radiazioni con la materia;

2ª) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e non;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: apparecchiature e tecniche di misura di biofisica delle radiazioni.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

n) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI RADIAZIONI.

Prove scritte:

1ª) fisica nucleare;

2ª) radioattività;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: apparecchiture e tecniche di misura di fisica nucleare.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

o) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE.

Prove scritte:

1ª) sensori in biomedicina;

2ª) strumentazione in biomedicina;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relabione scritta su: rilevamenti delle caratteristiche di strumentazione biomedica.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

p) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI VETERINARIA.

Prove scritte:

1ª) malattie infestive degli animali domestici: parassitologia, immunologia e diagnosi di laboratorio;

2ª) malattie infestive degli animali domestici: forme cliniche, lesioni anatomopatologiche, diagnosi e profilassi;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: diagnosi clinica, parassitologica, immunologica, anatomoistopatologica delle malattie infestive degli animali domestici.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

q) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL SERVIZIO BIOLOGICO.

Prove scritte:

1ª) biologia delle colture in massa di microrganismi;

2ª) tecnologie per l'ottenimento ed il controllo di biomasse, metaboliti e macromolecole di origine microbica;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: apparecchiature e tecniche di laboratorio ed impianto attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

r) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL SERVIZIO STABULARIO.

Prove scritte:

1ª) riproduzione ed allevamento degli animali da laboratorio;

2ª) patologia e clinica negli allevamenti;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

s) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER L'UFFICIO TECNICO.

Prove scritte:

1ª) costruzioni edilizie per la ricerca scientifica sperimentale;

2ª) impianti tecnologici;

3ª) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche relative a misure elettriche.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte e pratica avranno luogo in Roma. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1980 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni successivamente indicati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la non ammissione alla prova pratica sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova stessa nella sede e nel giorno successivamente indicati.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge del 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonchè la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico delle legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti ai cui numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata ai fini considerati nel precedente art. 9.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 11 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti, durante il periodo di prova, il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1979
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 380

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - **ROMA**

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . e residente dal (1) . in . (provincia di .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il (2) . . gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando.

Fa presente (3) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . presso . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . n. telefonico . . .

Allega alla presente le pubblicazioni e gli altri titoli di merito, con il relativo elenco in duplice copia.

Data, ...

Firma (7) . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare se si vuole concorrere per il gruppo di posti di cui alla lettera *a*) o *b*), ecc., dell'art. 1 del bando.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(8411)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di pittore comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 300, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di pittore comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Basilicata, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8236)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di fotografo specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 294, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di fotografo specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Basilicata, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8237)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(3240/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(3241/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di primario di neuroradiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(3242/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Conegliano (Treviso).

(3235/S)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavalese (Trento).

(3236/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3237/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con obbligo del rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soverato (Catanzaro).

(3280/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Revoca del concorso ad un posto di aiuto di radiologia

Il concorso ad un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale « M. Malpighi » di Montecatone d'Imola, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 dell'11 settembre 1979, è revocato.

(3274/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1979, n. **36.**

Norme di attuazione, nella regione Puglia, della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183. Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 4 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità di legge

L'attuazione nella regione Puglia della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183, concernente la « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 » è regolata, per le materie di cui alla presente legge, dalle norme che seguono.

Art. 2.
Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse nel quadro degli indirizzi programmatici della regione Puglia e ad enti pubblici e ad operatori privati, con priorità alle aziende a conduzione familiare in relazione:

a) 1) alla costruzione, ricostruzione, completamento, trasformazione ed ampliamento di immobili adibiti o da adibire ad esercizi ricettivi nonchè delle attrezzature e impianti complementari al turismo, di cui all'art. 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Le attrezzature e gli impianti complementari agli esercizi ricettivi devono essere aperti al pubblico, ancorchè a pagamento;

2) all'acquisto del terreno e dell'immobile da adibire ad uso ricettivo, purchè non sia avvenuto in data anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda di cui al successivo art. 9. Il valore del terreno, su cui determinare la spesa ammissibile ai sensi del successivo art. 5 non deve superare il 50 % dell'intero investimento;

3) all'acquisto dell'immobile già adibito ad uso ricettivo da parte di chi risulti abbia ininterrottamente gestito l'esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo art. 9;

4) alla realizzazione di strutture complementari al turismo;

b) all'ammodernamento o al miglioramento degli esercizi, attrezzature e impianti di cui alla precedente lettera *a*), punto 1).

Art. 3.
Direttive generali e criteri degli interventi

In attesa dell'adozione da parte della Regione del piano territoriale di coordinamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la competente commissione consiliare, su proposta della giunta regionale, tenuto conto delle aree d'interesse turistico della Regione, approva le direttive generali degli interventi da effettuare relativamente:

alle priorità territoriali di sviluppo turistico;

alle tipologie ricettive preferenziali;

alle dimensioni massime globali delle iniziative.

Art. 4.
Provvidenze

Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da mutui a tasso agevolato e da contributi in conto capitale.

In alternativa al mutuo agevolato è consentita la concessione di contributi rateali diretti, secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Art. 5.
Mutui a tasso agevolato

I mutui a tasso agevolato, con un ammortamento massimo di 20 anni, possono essere concessi:

a) nella misura non superiore al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2;

b) nella misura non superiore al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2.

La misura massima dei mutui a tasso agevolato è elevata del 10 % nel caso di esercizio gestito in immobile non di proprietà del richiedente e quando le iniziative siano attuate da comuni, province e loro consorzi ed associazioni, da enti pubblici, da comunità montane costituite in base alla legge della Regione, da associazioni ed enti le cui attività ricreative e culturali concorrano allo sviluppo del turismo, nonchè da imprenditori in genere, relativamente ad opere realizzate in comuni montani ovvero in aree depresse.

Per la concessione dei mutui a tasso agevolato, la Regione stipulerà apposite convenzioni con istituti di credito, autorizzandoli a concedere i mutui ai richiedenti.

Il tasso annuo di interesse da corrispondere in relazione alla concessione dei mutui di cui al primo comma del presente articolo è determinato con decreto del Ministero del tesoro.

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria bancaria, entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell'assessore al turismo, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale di intervento sulla base delle direttive di cui all'art. 3 e delle domande pervenute in termine.

L'erogazione dei mutui può avvenire a stati d'avanzamento dei lavori, accertati nelle forme consuete in atto presso l'istituto mutuante.

Art. 6.
Contributi rateali diretti

Ai soggetti pubblici e privati indicati nell'art. 2 della presente legge, che non intendano usufruire del mutuo a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali diretti sullo ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entità uguali a quelle previste per il mutuo di cui all'art. 5 che precede.

Art. 7.
Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale possono essere concessi, nella misura massima del 15 % della spesa riconosciuta ammissibile, per le opere di cui all'art. 2. Essi vengono erogati in unica soluzione ad opere ultimate con le modalità indicate nel successivo art. 11.

Qualora si tratti di iniziative realizzate da comuni, da province, da comunità montane e da loro consorzi ed associazioni nonchè da enti pubblici può essere disposta, con deliberazione della giunta regionale, l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 35 % del contributo concesso.

Tale quota sarà computata in sede di liquidazione finale.

Art. 8.
Non cumulabilità dei contributi

Per le stesse opere e per gli stessi acquisti non è consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 9.
Procedure e modalità per la richiesta delle provvidenze

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, dirette all'assessorato al turismo della regione Puglia, per l'istruttoria di competenza, devono essere contestualmente presentate, entro il mese di aprile di ogni anno, anche al sindaco del comune nel cui territorio è stata programmata l'iniziativa.

Esse devono essere corredate da:

a) progettazione delle opere con i seguenti elaborati: relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e sezioni di terreno, piante, prospetti e sezioni dell'opera, computo metrico estimativo;

b) concessione edilizia;

c) nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

d) previsione delle modalità di gestione nonchè l'indicazione della presumibile classifica, ove si tratti di opere finalizzate ad attività soggette a classifica;

e) elementi atti a valutare la preparazione professionale del richiedente e dell'eventuale gestore;

f) piano finanziario con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle opere;

g) delibera del competente organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da un ente pubblico;

h) titolo di proprietà dell'immobile o titolarità dell'esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dello immobile, atto di assenso del proprietario all'esecuzione delle opere);

i) dichiarazione di impegno al mantenimento della destinazione originaria dell'opera per 20 anni;

l) dichiarazione, convalidata dal sindaco del comune, da cui risulti che le opere programmate non hanno ancora avuto inizio, ed impegno a non iniziarle prima di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda.

Il comune competente per territorio esprime il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa, in rapporto alle esigenze turistiche della località, e lo trasmette all'assessorato regionale al turismo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Il consiglio comunale predetermina all'uopo l'organo competente ad esprimere il parere.

Per l'attività istruttoria, di cui al primo comma del presente articolo, l'assessorato al turismo si avvale anche della collaborazione di funzionari tecnici dell'assessorato all'urbanistica.

Art. 10.

Modalità di concessione dei contributi

Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell'assessore al turismo, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale di intervento sulla base delle direttive di cui all'art. 3 e delle domande pervenute in termine.

Con il provvedimento di concessione vengono altresì stabilite le clausole operative, tecniche e finanziarie cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

In caso di concessione di contributi rateali diretti, l'opera incentivata deve essere iniziata, in ogni caso, entro quattro mesi dalla data di comunicazione della concessione; la stessa opera deve essere completata e funzionante entro due anni dalla medesima comunicazione.

Per comprovati motivi, su proposta dell'assessore al turismo, i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, una sola volta, e per non oltre un anno, a richiesta dell'interessato, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 11.

Erogazione dei contributi

I contributi concessi ai sensi del precedente articolo, previo accertamento nel modo di realizzazione dell'iniziativa da effettuarsi nelle forme consuete da funzionari dell'assessorato al turismo e da tecnici del genio civile, sono accreditati ai comuni che provvedono, entro e non oltre trenta giorni e con assoluto divieto di storno delle relative somme, all'erogazione in favore dei beneficiari.

Art. 12.

Vincoli di destinazione

Gli immobili, per i quali sono state concesse le provvidenze per le opere di cui all'art. 2, lettera a), della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di venti anni.

Il vincolo è trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La destinazione specifica degli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per le opere previste dall'art. 2, lettera b), della presente legge, deve essere garantita, per la durata di venti anni, mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari.

La giunta regionale autorizza l'anticipato mutamento di destinazione e, nei casi di cui al primo comma, la relativa cancellazione del vincolo quando, su motivata e documentata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione medesima.

Art. 13.

Revoca della concessione

La revoca delle provvidenze concesse ed il recupero integrale dei contributi eventualmente già erogati nonchè degli interessi legali viene disposto dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, quando:

a) venga meno la specifica destinazione degli immobili in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente art. 12 senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale;

b) sia disposto dalla giunta regionale il mutamento della destinazione degli immobili per la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione;

c) venga realizzata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi, senza una preventiva autorizzazione della giunta regionale; nell'ipotesi di difformità parziale la giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, provvederà alla proporzionale riduzione dei contributi;

d) non vengano rispettati, senza una preventiva autorizzazione della giunta regionale, i termini fissati per l'inizio e la ultimazione delle opere;

e) non sia stata conseguita la classifica indicata nella domanda e prescritta dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14.

Norma transitoria

Le domande presentate alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere i benefici di cui all'art. 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardanti iniziative turistico-ricettive per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, nonchè le istanze inoltrate direttamente alla Regione a seguito della entrata in vigore della legge statale 2 maggio 1976 n. 183, si considerano ritualmente proposte.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per complessive lire 23 miliardi per gli anni 1979-80, trovano copertura con le entrate derivanti dall'art. 7 della legge 22 maggio 1976, n. 183 e limitatamente ai corrispondenti stanziamenti previsti nell'obiettivo operativo 9.2 «Incentivi per attrezzature ricettive» del bilancio pluriennale 1979-81.

Per l'esercizio finanziario 1979 l'imputazione della spesa di L. 18.400.000.000 è posta a carico del cap. 349 «Opere di completamento alberghiero finanziate ex legge 183/76-art. 7 quote 76-77-78 e 79» dello stesso bilancio 1979 approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

Le provvidenze di cui alla presente legge saranno concesse per ciascun servizio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi al 1981 alla determinazione dello stanziamento si provvederà in sede di formazione dei relativi bilanci e in diretta dipendenza di eventuali entrate all'uopo finalizzate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 giugno 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1979, n. **37.**

Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale. Interventi straordinari ed urgenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 4 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione della legge quadro nazionale di tutela prevista dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Puglia interviene per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale, tutelato e vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, che abbisogna di interventi straordinari ed urgenti.

Art. 2.

Gli interventi saranno effettuati su segnalazione degli enti locali e degli enti ed istituzioni pubbliche e private, secondo un piano di priorità predisposto dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

I contributi sono concessi ai comuni nei cui territori insistono i beni immobili secondo il piano di priorità di cui al primo comma.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi devono pervenire alla regione Puglia - Assessorato alla cultura, entro il 30 marzo di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di conservazione o restauro ai sensi della normativa statale vigente nella materia.

L'assessorato richiederà parere alla competente sovrintendenza, salva la norma di cui all'art. 124 della Costituzione.

Art. 4.

Il contributo è pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed è a fondo perduto.

Ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzioni degli interventi di cui alla legge n. 1089 del 1° giugno 1939, l'erogazione dei contributi ai comuni è disciplinata dalle norme della legge regionale n. 37 del 18 agosto 1978.

Art. 5.

Gli immobili per i quali sono stati erogati contributi ai sensi della presente legge debbono essere aperti al pubblico godimento secondo la vigente normativa statale.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 1.207.000.000, si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente al cap. 349 « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30 maggio 1977 l'assegnazione dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 1.207.000.000, trovano copertura in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 dal bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi agli anni successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

Le istanze vanno prodotte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i fondi relativi all'anno 1978. Le altre istanze relative ai fondi da iscrivere nel bilancio 1979, vanno presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi le istanze vanno presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 giugno 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1979, n. **38.**

Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 4 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura, gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, con il concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole.

I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza: alle imprese familiari coltivatrici; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli dipendenti; alle cooperative agricole con presenza di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285; alle cooperative di gestione macchine.

Nella concessione dei prestiti sarà accordata priorità alle domande presentate negli anni 1977 e 1978, nel rispetto della data di presentazione delle singole domande e della preferenza di cui al secondo comma del presente articolo, che non abbiano trovato definizione per esaurimento dei fondi di cui alle provvidente statali previste dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge avranno la durata fino ad anni cinque e saranno concessi nella misura del 75 % della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 90 % per le imprese familiari coltivatrici e per le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolato in agricoltura per i prestiti a valere sull'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3.

La concessione dei prestiti di cui all'art. 1 della presente legge è subordinata al rilascio, da parte degli ispettorati provinciali all'agricoltura competenti, del nulla-osta. Qualora la somma accordata sia pari o superiore ai 30 milioni, tale nulla-osta verrà emesso previo pareri dei comitati consultivi competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15.

Art. 4.

La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403, al

lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quelle a carico dei beneficiari nella misura prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla giunta regionale a favore degli istituti o enti, provvede la giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, corredati del nulla-osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall'istituto o ente finanziatore.

Il concorso regionale negli interessi sarà calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà dal primo mese successivo a quello dell'erogazione del prestito.

Art. 5.

I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1970, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto allo atto della prima somministrazione sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20 % da versare al Fondo interbancario di garanzia.

Art. 6.

Il beneficio di cui all'art. 1 della presente legge non è cumulabile con il contributo in conto capitale di cui all'art. 8 della presente legge e con gli altri benefici previsti da leggi statali o da leggi regionali aventi le stesse finalità.

Art. 7.

Per i prestiti concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione interviene con un contributo sugli interessi corrisposti dai prestatori nel periodo intercorrente dalla data di acquisto, in ogni caso successiva al nulla-osta ispettorale fino alla data di effettiva erogazione all'istituto od ente della somma finanziaria. Tale periodo non può superare, in ogni caso i dodici mesi.

Il contributo per ogni operazione è stabilito in misura tale che l'onere per interessi a carico del prestatario sia riportato al tasso di cui all'art. 2 della presente legge.

Detto contributo sarà corrisposto tramite gli istituti ed enti ammessi ad operare nel settore del credito per la meccanizzazione agricola a seguito di provvedimento di concessione e liquidazione emesso dalla giunta regionale sulla base di appositi rendiconti presentati dall'istituto o ente, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 8.

Per l'acquisto di macchine e attrezzature destinate alle operazioni di semina e/o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli può essere concesso, in alternativa al concorso regionale sugli interessi, un contributo in conto capitale pari al 50 % della spesa ritenuta ammissibile.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge nonchè le associazioni di produttori riconosciute.

Ai formali provvedimenti di concessione e liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono, sulla base delle assegnazioni disposte dalla giunta regionale, i responsabili degli ispettorati provinciali all'agricoltura, che sono all'uopo delegati, previo parere dei comitati consultivi competenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15.

Art. 9.

Per le operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio di rapida obsolescenza contratte direttamente con società di « leasing » operanti nel settore agricolo può essere concesso, in alternativa ai prestiti di cui all'articolo della presente legge, un contributo in conto capitale determinato in misura pari al primo canone anticipato per le operazioni di « leasing » che in ogni caso non potrà superare il 20 % del costo effettivo delle macchine e delle attrezzature.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge. Nel caso in cui i beneficiari siano cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, la misura massima del contributo in conto capitale di cui al primo comma è elevata al 30 %.

I responsabili degli ispettorati provinciali all'agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo, previo parere dei comitati consultivi territorialmente competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, e dietro presentazione da parte dei beneficiari del contratto di locazione finanziaria perfezionato.

Art. 10.

In alternativa ai prestiti di cui all'art 1 della presente legge, può essere concesso per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole un contributo in conto capitale nella misura massima del 30 % della spesa ritenuta ammissibile.

Di detto contributo possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge, a condizione che operino nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 2 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.

Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, collaudo, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo sono delegate alle comunità montane. La giunta regionale può deliberare, sentita la commissione consiliare competente, direttive per l'esercizio della delega di cui al presente comma entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione

L'assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma è effettuata con deliberazione della giunta regionale sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, comprendendovi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura massima del 5 % delle somme assegnate.

Il contributo di cui al presente articolo, qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, è cumulabile con le provvidenze previste agli stessi scopi da altre norme statali e/o regionali fino al limite massimo della spesa ritenuta ammissibile

Art. 11.

Per quanto non esplicitamente stabilito nella presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n 1760; 2 giugno 1961, n. 454, 27 ottobre 1966, n. 910, così come successivamente modificate e in quanto compatibili

Art. 12.

La giunta regionale relazionerà annualmente alla commissione consiliare competente, entro il primo trimestre dell'anno successivo sullo stato di attuazione della presente legge e sullo sviluppo della meccanizzazione agricola in Puglia.

Art. 13.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge trova copertura per L. 800.000.000 sul cap. 275/1 « Concorso regionale sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale per la meccanizzazione agricola » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 7 della presente legge trova copertura per L. 250.000.000 sul cap. 275/2 « Concorso regionale sugli interessi di prefinanziamento sui prestiti contratti dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 8 della presente legge trova copertura per L. 300.000.000 sul cap 275/3 « Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature destinate alla semina e/o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 9 della presente legge trova copertura per L. 100.000.000 sul cap. 275/4 « Contributi in conto capitale per favorire le operazioni di leasing relative a macchine e attrezzature agricole » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979

L'onere per gli interventi di cui all'art. 10 della presente legge trova copertura per L. 300.000.000 sul cap. 275/5 « Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole riservato alle imprese familiari coltivatrici e alle cooperative che operano territori classificati montani » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979.

Per gli esercizi successivi, gli oneri di cui ai commi del presente articolo faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 giugno 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1979, n. 39.

Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 4 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di promuovere il miglioramento e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, la regione Puglia può concedere contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per:

a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:

alberghi, pensioni, villaggi turistici a conduzione alberghiera, locande, ostelli per la gioventù, autostelli, campeggi e case per ferie. Per gli esercizi alberghieri, il numero dei posti letto ammissibile a contributo non può superare i 250;

impianti e servizi complementari ai complessi ricettivi di cui sopra, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati, purchè gli stessi siano aperti al pubblico, ancorchè a pagamento;

esercizi di ristorazione, purchè ubicati in località turistiche e costituiscano coefficiente di attrazione turistica;

impianti e servizi ricreativi pubblici o di uso pubblico, ancorchè a pagamento, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire detta attività;

stabilimenti termali e balneari;

agenzie di viaggio e turismo, compreso l'acquisto delle attrezzature;

b) per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 2.

Direttive generali e criteri degli interventi

In attesa dell'adozione da parte della Regione del piano territoriale di coordinamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la competente commissione consiliare, su proposta della giunta regionale, tenuto conto delle aree d'interesse turistico della Regione, approva le direttive generali degli interventi da effettuare relativamente:

alle priorità territoriali di sviluppo turistico;

alle tipologie ricettive preferenziali;

alle dimensioni massime globali delle iniziative.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e misura dei contributi

I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, sono concessi:

a) agli operatori privati;

b) agli enti locali o loro consorzi;

c) agli altri enti pubblici ed associazioni in qualsiasi forma costituite, interessati allo sviluppo delle attività turistiche.

La misura del contributo è fissata nel 35 % della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie, gli impianti fissi e l'arredamento, compreso l'acquisto dell'immobile già adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonchè l'acquisto del terreno, purchè, questo ultimo, non superi il 50 % dell'intero investimento.

L'investimento globale dell'iniziativa ammissibile al contributo non può superare, in ogni caso, l'importo di lire 2 miliardi.

Qualora le suddette iniziative vengano realizzate da comuni o loro consorzi, da associazioni del tempo libero o enti turistici sociali senza scopo di lucro, la misura del contributo regionale è elevata di un ulteriore 10 %.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato e da altri enti pubblici.

Art. 4.

Procedure e modalità per la richiesta dei contributi

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, dirette all'assessorato al turismo della regione Puglia per l'istruttoria di competenza, devono essere contestualmente presentate, entro il mese di aprile di ogni anno, anche al sindaco del comune nel cui territorio è stata programmata l'iniziativa.

Esse devono essere corredate da:

a) progettazione delle opere con i seguenti elaborati: relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e sezioni di terreno, piante, prospetti e sezione dell'opera, computo metrico estimativo, eventuale elencazione degli arredi con relativi prezzi unitari;

b) concessione edilizia;

c) nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

d) previsione delle modalità di gestione;

e) elementi atti a valutare la preparazione professionale del richiedente e dell'eventuale gestore;

f) piano finanziario con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle opere;

g) delibera del competente organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da un ente pubblico;

h) titolo di proprietà dell'immobile o titolarità dell'esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario all'esecuzione delle opere);

i) dichiarazione di impegno al mantenimento della destinazione originaria dell'opera per venticinque anni in caso di costruzione e impianti fissi e per almeno dieci anni in caso di arredamento;

l) dichiarazione da cui risulti che le opere programmate non hanno ancora avuto inizio, ed impegno a non iniziarle prima di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Il comune competente per territorio esprime il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa, in rapporto alle esigenze turistiche della località, e lo trasmette all'assessorato regionale al turismo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Il consiglio comunale predetermina all'uopo l'organo competente ad esprimere il parere.

Per l'attività istruttoria, di cui al primo comma del presente articolo, l'assessorato al turismo si avvale anche della collaborazione di funzionari tecnici dell'assessorato all'urbanistica.

Art. 5.

Programma annuale di intervento e modalità di concessione dei contributi

Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell'assessore al turismo, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale di intervento sulla base delle direttive di cui all'art. 2 e delle domande pervenute in termine.

I contributi concessi ai sensi del precedente comma sono accreditati ai comuni che provvedono, entro e non oltre trenta giorni e con assoluto divieto di storni delle relative somme, alla erogazione a favore dei beneficiari.

Con il provvedimento di concessione vengono altresì stabilite le clausole operative, tecniche e finanziarie cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

L'opera oggetto del contributo deve essere iniziata, in ogni caso, entro quattro mesi dalla data di comunicazione della concessione; la stessa opera deve essere completata e funzionante entro due anni dalla medesima comunicazione.

Per comprovati motivi, su proposta dell'assessore al turismo, i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, una sola volta, a richiesta dell'interessato, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 6.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 avrà luogo:

per il 15%, sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa;

per il residuo 20%, ad avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo, nonchè a seguito di accertamento delle spese di arredamento.

I collaudi e gli accertamenti di cui al presente articolo, verranno eseguiti da funzionari dell'assessorato regionale al turismo, unitamente a tecnici del genio civile competente per territorio.

Art. 7.

Revoca della concessione del contributo

La inosservanza dei termini fissati nel provvedimento di concessione comporta la revoca della concessione stessa, da parte del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, nonchè il totale recupero delle quote di contributo eventualmente già erogate, e dei relativi interessi legali frattanto maturati.

Il provvedimento del presidente della giunta regionale è definitivo.

Art. 8.

Gestione impianti

I comuni, i loro consorzi e le comunità montane, che non intendano gestire direttamente gli impianti incentivati con la presente legge, affidano la gestione degli stessi esclusivamente a cooperative, a prevalenza di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, ad associazioni del tempo libero e ad enti turistici sociali, sulla base di apposita convenzione-tipo, approvata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 9.

Vincolo di destinazione

Le opere incentivate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venticinque o dieci anni, a seconda che trattasi di costruzione e impianti fissi, ovvero di arredamento.

Il vincolo è reso pubblico a cura e a spese del beneficiario, mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

Il presidente della giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, può autorizzare, con proprio decreto, su conforme delibera della giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il triennio 1979-81 trovano copertura come segue:

a) con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 che viene assegnato al cap. 346 « Contributi in conto capitale per spese concernenti attrezzature ricettive, art. 20 leggi n. 3/1968, n. 326/68 e leggi regionali n. 16/74 e n. 46/75 » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1979 approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979;

b) con gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nello apposito capitolo della parte II - titolo II. Investimenti dei bilanci regionali degli esercizi 1980-81 in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio.

La spesa di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* viene finanziata con le entrate ex art. 9 della legge n. 281/1970.

I contributi di cui alla presente legge saranno concessi per ciascun esercizio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il medesimo esercizio.

Per gli esercizi successivi al 1981, alla determinazione dello stanziamento si provvederà in sede di formazione dei relativi bilanci.

Art. 11.

Norma transitoria

Per l'anno 1979, le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate alla regione Puglia, prima della entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, si considerano ritualmente proposte.

Art. 12.

Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abronale 4 luglio 1973, n. 16, si considerano ritualmente proposte.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 giugno 1979

QUARTA

(8018)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792760)